

CIRCOLARE n. 77 del 25 maggio 2020

Prot. n. 584 AC/bf

OGGETTO: Circolare INL n. 1/2020 - inquadramento previdenziale – istruzioni operative per il personale ispettivo

Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro contenente indicazioni in ordine alla procedura di inquadramento previdenziale delle imprese.

Con la circolare in commento, la Direzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune indicazioni circa la procedura di inquadramento previdenziale delle imprese anche in virtù di precedenti interventi dell'INPS in merito.

Principi generali dell'inquadramento

L'art. 49 della L. n. 88/1989 introduce una classificazione dei datori di lavoro da parte dell'Istituto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali in virtù della quale il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare il codice dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007.

Il codice ATECO è strutturato in modo dettagliato in funzione della classificazione statistica di tutte le attività economiche, sulla base delle quali, l'INPS associa a ciascuna attività un codice statistico contributivo, denominato C.S.C. composto da cinque cifre.

L'insieme di tutti i codici attribuiti definisce il regime contributivo dell'azienda e quindi l'aliquota che deve essere applicata per il versamento dei contributi e si evidenzia che l'adozione della classificazione ATECO 2007 non esclude il potere dell'INPS di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell'attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall'ISTAT.

I settori di attività – Terziario

Nel settore terziario sono inquadrate le attività commerciali, comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche, nonché le relative attività ausiliarie (v. Cass. sent. n. 2932/2016). Inoltre in tale settore si collocano tutte le attività di servizi che non sono definite dalla L. n. 88/1989 o da altre leggi speciali.

Attività plurime

Nel caso in cui l'impresa svolga più attività, la possibilità di applicare un differente regime contributivo deriva dall'autonomia funzionale e organizzativa delle strutture presso le quali le stesse sono svolte e in assenza di tale autonomia si applica il regime contributivo dell'attività prevalente rispetto alla quale le altre devono ritenersi sussidiarie o ausiliarie.

In relazione al concetto di unità produttiva, questa deve essere connotata da una condizione di autonomia funzionale intesa come sostanziale indipendenza tecnica; in essa deve quindi essere svolto e concluso l'intero ciclo produttivo o una sua autonoma frazione (Cass. sent. n. 15211/2016 e n. 9558/2010).

Si sottolinea che il termine "produttivo" è applicabile anche all'attività di vendita – quanto piuttosto alle attività che siano semplicemente strumentali o preparatorie alla produzione o alla vendita.

Nel caso di una (o più) attività secondaria rientrante in un diverso settore, caratterizzata da autonomia funzionale ed organizzativa che legittimano l'attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali, si può procedere all'apertura di una posizione per l'attività secondaria, diversa da quella principale.

Se, invece, le attività svolte non siano dotate di autonomia organizzativa ma siano collegate l'una alle altre da un rapporto di connessione e accessorietà (c.d. attività promiscue o attività ausiliarie) si applica il principio della prevalenza (cfr. INPS circ. n. 80/2014). In aggiunta al criterio dell'autonomia tecnico-organizzativa, va valutata anche l'autonomia finanziaria, riscontrabile in unità produttiva con una distinta fisionomia, prevista anche negli atti societari, **che** abbia un proprio bilancio e risorse che consentano di raggiungere i propri obiettivi produttivi.

Quindi, nelle ipotesi in cui un datore di lavoro eserciti più attività rientranti in diversi settori e le stesse siano svolte presso unità produttive dotate di autonomia di organizzazione, funzionamento e di gestione, unite a finalità e rischi produttivi diversi, alle stesse deve essere applicato un distinto inquadramento previdenziale (Cass. sent. n. 23804/2014, n. 8558/2014, n. 6442/2008).

Applicazione di contratti che fanno riferimento ad ambiti di attività del tutto differenti rispetto a quello in cui opera l'impresa

Le problematiche inerenti al corretto inquadramento aziendale influiscono sull'individuazione del CCNL applicabile ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (c.d. imponibile minimo).

La "categoria" dell'attività di impresa rileva, quindi, sia ai fini dell'inquadramento aziendale ai sensi della L. n. 88/1989, sia ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria sugli importi delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" di riferimento dell'impresa.

La fonte collettiva opera dunque da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e la nozione di "categoria" infatti va intesa come "settore produttivo in cui opera l'impresa".

Casistiche rilevanti

- a) nel caso di un datore di lavoro, iscritto ad un'associazione di categoria, che recede autonomamente dall'applicazione del CCNL sottoscritto dalla stessa, nel caso in cui lo stesso datore di lavoro non abbia disdetto la propria iscrizione alla suddetta organizzazione cui aveva

conferito il mandato a sottoscrivere il CCNL, la mancata applicazione del contratto collettivo comporterà i relativi recuperi contributivi.

Inoltre, il datore di lavoro può applicare un diverso CCNL solo quando il precedente CCNL sia scaduto, non essendo consentito applicare, in corso di validità temporale del contratto, un altro accordo collettivo nazionale;

- b) nel caso di una pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, il CCNL da prendere a riferimento ai fini previdenziali non può essere quello la cui applicazione sia finalizzata esclusivamente all'abbattimento del costo del lavoro, ma deve essere quello che è riferibile ad una "categoria" specifica di servizi sistematicamente prestati dall'azienda.

Rinviando, per ogni altro aspetto, alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

| | | |
|---|--|---|
| Circolari correlate Circolare FIPE n. 87/2019 | Collegamenti esterni https://www.ispettorato.gov.it/ | Parole chiave CCNL FIPE; Contratti Pirata; minimi contributivi |
|---|--|---|